

Stato-Regioni e Unificata del 13 ottobre 2011: il resoconto delle Conferenze

21 Ottobre 2011

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 13 ottobre scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Conferenza Stato-Regioni:

Argomento:

[Intesa sullo Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari"](#) (**Sancita Intesa**)

Approfondimenti:

Lo Schema di decreto dà attuazione al D.P.R. 394/1999 concernente: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che all'articolo 34 demanda, in particolare, a decreti ministeriali - di intesa con la Conferenza Stato-Regioni - la disciplina delle modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine e la fissazione dei relativi criteri di valutazione.

Sullo Schema acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l'Intesa.

Conferenza Unificata

Argomento:

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011 (**Rinvio**)

Argomento:

[Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno recante le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e\), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129](#) (**Parere reso**)

Approfondimenti:

L'articolo 14-ter, comma 2, del D.lgs 286/1998 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, e fissati i criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri.

Su tale base è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale:

- le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento di alcune proposte di modifica volte, tra l'altro, a prevedere anche le Regioni fra i soggetti di cui il Ministero dell'interno si può avvalere per i programmi di rimpatrio e a prevedere il loro coinvolgimento diretto nella stesura dei bandi;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di una richiesta, contenuta in un apposito documento (Allegato A all'Atto), volta a garantire il confronto con gli Enti

locali nella definizione dei bandi per l'affidamento della gestione dei programmi di rimpatrio e a prevedere, nei suddetti bandi, una voce di budget per le eventuali spese che gli Enti locali medesimi potrebbero essere tenuti a sostenere per l'assistenza sociale e amministrativa di quanti siano stati ammessi ai programmi fino all'esecuzione del rimpatrio.

Successivamente, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, a fronte, dell'accoglimento da parte del Sottosegretario di Stato all'interno delle suddette proposte.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lett. e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (**Rinvio**)

Argomento:

Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e finanza, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. "Programmare il Territorio, le Infrastrutture e le Risorse" (**Rinvio**)

Argomento:

[Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Pianonazionale di edilizia abitativa \(Sancita Intesa\)](#)

Approfondimenti:

Il provvedimento costituisce attuazione dell'articolo 11, comma 1, del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata - l'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.

Il successivo comma 4 del suddetto articolo 11 prevede, infatti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma - approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata - al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, attraverso la realizzazione di programmi integrati di edilizia residenziale e riqualificazione urbana.

Con D.P.C.M. del 16 luglio 2009 è stato, quindi, approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa che ha, tra l'altro, disciplinato le procedure, i contenuti e le modalità di approvazione e sottoscrizione dei suddetti Accordi di programma.

Su tale base sono stati predisposti gli Accordi di programma - tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e la Provincia autonoma di Trento - in ordine ai quali gli Enti Territoriali, in sede di valutazione tecnica, hanno espresso avviso favorevole, formulando però alcune richieste di modifica relative all'art. 3 degli schemi di Accordo di tutte le Regioni. La Regione Puglia ha, invece, chiesto alcune modifiche relative al proprio Accordo, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di integrare l'art. 7 di ogni atto, relativo alle funzioni attribuite al Comitato per il monitoraggio, riportando in modo puntuale quanto prescritto in proposito dal CIPE nella delibera del 5 maggio 2011, n. 16.

Sugli Accordi è stata, poi, sancita l'Intesa a seguito dell'accoglimento di quanto richiesto dalle Regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Argomento:

[Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale"](#) (**Sancita Intesa**)

Approfondimenti:

L'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 prevede che il Governo, in sede di Conferenza Unificata, può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni.

Su tale base è stata sancita, in Conferenza lo scorso 7 ottobre 2010, l'intesa sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".

Successivamente la Regione Liguria, Coordinatrice interregionale politiche sociali, ha espresso la necessità - su richiesta delle Regioni e delle Province autonome - di modificare la predetta intesa, nel senso di prevedere una proroga dei termini (di cui dall'articolo 3, commi 5 e 10, della medesima intesa) dal 30 ottobre al 30 settembre 2011.

Nel corso della Conferenza è stata sancita l'Intesa tra il Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, nei seguenti termini:

- il termine del 30 settembre 2011, previsto all'articolo 3, commi 5 e 10, dell'intesa rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, è prorogato al 15 novembre 2011;
 - le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nelle citate intese.
- Si vedano precedenti del 12 ottobre 2011 e del 14 ottobre 2011.

[**Esiti Conferenza Stato-Regioni del 13 ottobre 2011**](#)

[**Esiti Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011**](#)